



LICEO SCIENZE UMANE e LINGUISTICO “TOMMASO GULLÌ”

REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO

2016-2017

Adottato dal Consiglio d'Istituto in data 07/09/2016

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
opzione ECONOMICO - SOCIALE

LICEO LINGUISTICO

*Corso Vittorio Emanuele, 69
89125 Reggio Calabria*

Tel. 0965499424 Fax 0965499423

www.magistralegulli.it - rcpm04000t@istruzione.it -
rcpm04000t@pec.istruzione.it



LICEO SCIENZE UMANE e LINGUISTICO "TOMMASO GULLÌ"

Scienze Umane – S.U. Opzione Economico Sociale - Linguistico

www.magistralegulli.it - rcpm04000t@istruzione.it - rcpm04000t@pec.istruzione.it

Corso Vittorio Emanuele, 69 - 89125 Reggio Calabria Tel. 0965499424 Fax 0965499423

Codice Fiscale 80009130800 – Codice Univoco UF9IYV

Prot. n° 6233/C41 del 07/09/2016

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

(Art. 10, lett. a) D. Lgs. 16.04.1994 n. 297

Premessa

Il Regolamento del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Linguistico, del "Tommaso Gullì" si propone di garantire la civile e responsabile espressione di ogni persona, senza discriminazione di sorta, in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana.

Esso integra il Piano dell'Offerta Formativa e recepisce, tenendo conto della specificità di questo contesto scolastico, lo spirito e le disposizioni dello Statuto degli studenti pubblicato sulla G.U. il 24 giugno 1998 (D.P.R. n. 249/1998, integrato dal D.P.R. 235/2007).

Nella scuola, intesa come comunità educante, vi dovrà essere l'impegno da parte di tutti (singoli, organi, componenti scolastiche varie), affinché il rapporto della scuola con la realtà sociale sia effettivo, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni.

Le linee didattiche dovranno garantire la realizzazione integrale del diritto allo studio e della libertà d'insegnamento, nel rispetto del pluralismo e nella promozione di forme sperimentali valide, che permettano agli studenti di acquisire anche la comprensione della realtà contemporanea e di confrontarsi con essa.

Nei limiti consentiti dall'agibilità della scuola e dei diritti e doveri del personale, si dovrà consentire la fruizione più ampia possibile delle strutture scolastiche agli studenti, per rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, configurando la scuola come un vero servizio sociale.



ART. 1

(Regolamento d'Istituto)

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e modificato dal D.P.R. 235/07, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275, del Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche emanato con D.P.R. n.567/1996,e successive modifiche (D.PR156/99; DPR105/2001; DPR 268/2007); del DPR 122/ 2009, del DPR.416/1974 e del D. Lgs. 297/1994. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

ART. 2

(Elaborazione Regolamento)

Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti dell'istituto, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono impegnate a garantire il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

E' adottato dal Consiglio d'Istituto e dallo stesso può essere modificato secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali.

Rinvia, inoltre, ad altri regolamenti specifici di

single discipline di rilevanza interna all'Istituto e può essere integrato con documenti aggiuntivi con riferimento a principi in questo regolamento enunciati o con riferimento alla normativa generale vigente.

ART. 3

(Finalità)

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di formazione integrata che tengano conto delle esigenze degli studenti, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi da tutte le sue componenti. Gli organi collegiali competenti potranno prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate, esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

ART. 4

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo", attraverso il quale si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente Regolamento, che è adottato dal Consiglio di Istituto e, pertanto, ha carattere vincolante. E' uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far



riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

ART. 5 (Diritti)

Ai sensi dell'art.3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno, nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento.

Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Sono individuate forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire riservatezza e correttezza d'informazione.

La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di difficoltà e di svantaggio.

ART. 6

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla

programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed, in particolare, su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

ART. 7

Tutte le componenti scolastiche hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono, quindi, essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare di proprie e di concorrere alle decisioni finali.

ART. 8

Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati. Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della Scuola e a riunirsi in assemblea (di classe o d'Istituto) nei locali della scuola, secondo le modalità previste dagli artt. 42,43,44 del DPR 416 / 1974 e dagli artt. 12, 13 e 14 del D.Lgs. 297/1994.

Gli studenti partecipano alle commissioni incaricate, di volta in volta, a promuovere iniziative e attività.

Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola per svolgere iniziative come singoli o come associazioni. Le modalità di tale utilizzo dovranno essere concordate con il Dirigente Scolastico.

ART. 9

La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi dell'istituzione scolastica. Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni.



ART. 10

Tutti gli appartenenti alle diverse componenti dell'Istituto hanno diritto a vedere rispettata, in ogni situazione, la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà.

Lo studente ha diritto alla riservatezza. I genitori hanno diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati nel rispetto del D.lvo 196/2003. Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dalla predetta legge. Fatto salvo il diritto dei genitori all'informazione, il trattamento dei suoi dati e il passaggio di informazioni inerenti la sua carriera scolastica potrà avvenire, da allora in poi, solo con il suo consenso scritto.

ART.11

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai bisogni degli studenti. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario, a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture. La scuola organizza servizi alla persona e di counseling anche nell'ambito del Centro Informazione e Consulenza. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti diversamente abili.

ART. 12

L'osservanza delle regole tendono a garantire, nella quotidianità della vita scolastica, un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.

Ogni componente presente nell'istituto si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo giuridico. I doveri degli studenti sono sanciti dal presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti

ART. 13

(Responsabilità degli alunni)

Gli studenti devono presentarsi in Istituto forniti dell'occorrente per le lezioni della giornata.

È proibito portare a scuola oggetti estranei alle attività didattiche.

Ogni alunno è responsabile dei danni arrecati al proprio banco o riscontrati presso il proprio posto.

È proibito spargere nelle aule, nei corridoi e negli spazi antistanti l'Istituto carta o rifiuti di qualsiasi genere.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

In ogni caso, non sarà possibile derogare dalla norma relativa all'addebito al responsabile dell'importo del danno arrecato.

ART. 14

(Doveri)

Ai sensi dell'art.3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, ogni studente è tenuto a:

- frequentare regolarmente le lezioni rispettando puntualmente l'orario scolastico;



- assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo;
- avere nei confronti degli altri studenti, del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito Regolamento;
- utilizzare correttamente le strutture e le attrezzature didattiche, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico;
- a deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori.

ART. 15

(Provvedimenti disciplinari)

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato previamente invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. L'irrogazione di sanzione produce effetto sul voto di condotta.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'istituto.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

ART.16

(Specifiche infrazioni disciplinari: atti di bullismo)

Salvo che il fatto costituisca reato, è considerata bullistica qualsiasi azione continuativa e persistente che miri

deliberatamente a danneggiare qualcuno nonché qualsiasi prepotenza fisica, verbale o psicologica, diretta o indiretta, o qualsiasi sopraffazione o sopruso che prevarichi la dignità di una o più persone anche mediante dicerie, pettegolezzi, calunnie, scritti e che escluda o isoli da un gruppo di pari coetanei o che, mediante la sola minaccia di trasmissione telematica di dati sensibili o personali riguardanti una o più persone, le costringa ad accettare, anche tacitamente, la prepotenza o a rinunciare in qualsiasi forma alla denuncia del fatto che costituisce bullismo.

ART. 17

(Sanzioni per mancato rispetto degli altri)

Ogni azione che configura uno dei casi indicati nel precedente articolo è punita con una sanzione disciplinare.

La sanzione disciplinare che punisce un'azione bullistica è sempre di natura riparatorio-risarcitoria tranne che la stessa costituisca reato; in questo caso il procedimento disciplinare è sospeso sino alla emanazione della sentenza definitiva del Giudice che ha validità anche nel procedimento disciplinare circa l'accertamento del fatto. Durante la sospensione l'organo scolastico competente può comminare, cautelativamente, una sanzione disciplinare espulsiva solo quando sussistano il pericolo della reiterazione del reato e dell'incolumità delle persone.

Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate per una infrazione di tipo bullistico, in proporzione all'entità della trasgressione commessa, sono contemplate nella tabella allegata al presente Regolamento.

ART. 18

(Diritto alla privacy)

Ognuno ha diritto alla riservatezza dei propri dati sensibili e personali. Salve le sanzioni previste dal D.l.g.s. n.196/2003, la violazione di tale diritto è punita anche con sanzioni disciplinari nei confronti di tutti i componenti della comunità scolastica che lo trasgrediscano.



ART.19

(Specifiche infrazioni disciplinari: uso del videotelefonino)

E' vietato l'uso del telefonino all'interno di tutte le strutture scolastiche. L'utilizzo del telefonino, salvi i casi di forza maggiore o di urgente necessità, è punito con sanzioni disciplinari nei confronti di chiunque.

La trasmissione di dati sensibili o personali in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo è vietata e comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di chiunque.

L'utilizzo del telefonino comporta il temporaneo ritiro dello stesso a cura del docente e la restituzione allo studente al termine delle lezioni, in caso di reiterazione al genitore.

Salve le sanzioni previste dal D.l.g.s. n.196/2003, la trasmissione di dati sensibili o personali è punita con la sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla scuola per un periodo fino a cinque giorni a seconda della gravità del caso ed è deliberata dal Dirigente scolastico e/o dal Consiglio di Classe.

ART. 20

(Divieto di fumare)

E' severamente vietato fumare in tutti i locali chiusi dell'edificio e nelle aree esterne contrassegnate da apposito divieto, a norma della Legge 558/75, Legge 448/01, del D.L. n. 32/ 3/3/03.

Il personale incaricato il cui nome sarà indicato in apposito cartello e il Dirigente scolastico, pena la corresponsabilità, sono tenuti a richiamare scrupolosamente al rispetto della norma ed a comminare le pene pecuniarie previste.

ART. 21

(Entità sanzione disciplinare, motivo per il quale può essere irrogata, organo competente ad irrogarla)

Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono contemplate nella tabella allegata, che indica:

- il dovere cui si fa riferimento
- l'infrazione
- la sanzione stabilita
- l'organo competente a irrogarla

ART. 22

(Impugnazione)

Prima della decisione della sanzione lo studente interessato deve sempre essere ascoltato dal Docente e/o dal Dirigente scolastico e/o dal Consiglio di classe e i suoi genitori devono essere informati dei fatti. La decisione della sanzione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso dinanzi all'organo che ha irrogato la sanzione, può chiedere la commutazione della sanzione ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento. Su tale eventuale richiesta decide, in via definitiva, l'organo che ha irrogato la sanzione, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso, da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ricorso all'Organo di garanzia costituito all'interno alla scuola.

ART. 23

(Organo di garanzia)

L'Organo di Garanzia (OG), eletto all'inizio di

ogni anno scolastico, è composto da:

- Dirigente scolastico (o da un suo delegato) che lo presiede
 - 1 docente, eletto dal Consiglio d'Istituto
 - 1 studente, eletto dal Comitato studentesco
 - 1 genitore, eletto dal Consiglio d'Istituto
- L'OG interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse.
- Le funzioni dell'OG sono:
- controllo sull'applicazione del Regolamento
 - proposta di eventuali modifiche/integrazioni



- facilitazione/ mediazione in caso di conflitto fra le parti
- informazione sul Regolamento (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi)
- assistenza agli Organismi di Disciplina nella
- definizione delle sanzioni sostitutive
- assistenza agli studenti che subiscano un
- provvedimento di allontanamento dalla scuola durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello Statuto)

Il ricorso all'O.G. avviene entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato da parte dello studente o da chiunque ne abbia interesse.

In caso di ricorso o di conflitto l'OG convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola.

Lo scopo primario dell'O.G. è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'O.G. elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.

La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio.

L'O.G. si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all'anno per procedere all'attività di valutazione del funzionamento del Regolamento secondo le modalità prestabilite. Le riunioni dell'O.G. devono almeno prevedere la presenza di 3 eletti per avere validità legale.

Le decisioni all'interno dell'O.G. vengono prese a maggioranza e non è ammessa l'astensione.

ART.24

(Frequenza scolastica)

Secondo quanto stabilito dal Regolamento del Ministero (DPR 122 del 2009 art.7), a decorrere dal corrente anno scolastico, “di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della

validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”.

ART. 25

(Rispetto orario inizio e termine lezioni)

Il rispetto dell'orario di inizio e termine delle lezioni deve essere assunto in maniera responsabile da studenti, docenti e personale non docente.

L'inizio delle lezioni e la loro scansione oraria avviene nel rispetto della vigente normativa.

Al suono della prima campanella, ha luogo l'accesso degli studenti in Istituto, che si concluderà, comunque, prima dell'ora fissata per l'inizio delle lezioni.

Non sarà consentito ai ritardatari di essere ammessi in classe, se non per cause straordinarie ed eccezionali.

L'eventuale ritardo dovrà essere motivato e l'ammissione in classe previamente autorizzata. In ogni caso, nessuno studente può essere ammesso in classe dopo la seconda ora di lezione.

Nessuno studente può allontanarsi dall'Istituto senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.



ART. 26

(Frequenza delle lezioni)

Gli studenti sono tenuti a rispettare l'orario delle lezioni con rigorosa puntualità.

La frequenza concorre a determinare la valutazione del comportamento.

Gli eventuali ritardatari saranno ammessi in classe solo ed esclusivamente con il permesso del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore; il ritardo dovrà essere registrato sul registro di classe.

Dopo il quinto ritardo sarà convocata la famiglia.

Il Dirigente Scolastico può concedere l'autorizzazione ad entrare in ritardo e/o ad uscire in anticipo solo in via eccezionale, per importanti e documentati motivi (ad es. visite mediche).

In ogni caso non è consentita l'uscita, fuori orario, dalla scuola agli studenti minorenni, se non prelevati da un genitore o da parente munito di delega scritta.

Per problemi di trasporto, su richiesta dei genitori, gli alunni residenti fuori città potranno valersi di un permesso permanente annotato sul registro di classe.

Gli insegnanti sono tenuti a rilevare sul registro di classe anche le assenze in singole ore di lezione.

Qualora le assenze in singole materie si verificano con sistematicità, il docente, tramite il coordinatore di classe, provvederà a convocare per chiarimenti i genitori. Potrà anche essere interessato il Consiglio di classe al fine di individuare e rimuovere le cause del problema.

ART. 27

(Giustificazione assenze alunni)

La giustificazione, per essere valida, deve riportare la firma di uno dei genitori, depositata nell'apposito libretto delle assenze.

Gli studenti maggiorenni - secondo le modalità vigenti - possono autogiustificarsi.

La segreteria registrerà le assenze, i ritardi mensili e le uscite anticipate di ogni studente per un controllo ed una eventuale informazione alle famiglie su indicazione del coordinatore di classe.

Per assenze prolungate oltre i cinque giorni è necessaria la certificazione medica o altre dichiarazioni previste dalle norme di legge.

Le assenze devono essere giustificate il giorno stesso del rientro in classe. Qualora lo studente si dimentichi di giustificare entro tre giorni dal rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata e verrà avvertita la famiglia.

ART. 28

(Divieto di intrattenersi nei corridoi e di uscire dall'aula al cambio dell'ora)

Non è consentito agli studenti intrattenersi, senza giustificato motivo, nei corridoi ed uscire dalle rispettive aule durante il cambio dell'ora di lezione.

Eventuali esigenze di uscita dalle classi devono essere autorizzate dai docenti.

ART. 29

(Rispetto delle persone e dei locali scolastici)

Gli studenti sono tenuti al rispetto, anche formale, nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni, degli spazi in cui vivono a scuola e del materiale che utilizzano.

Eventuali danni alle cose dovranno essere risarciti dai responsabili, qualora siano individuati, o dall'intera classe, se il danno sia riconducibile al suo ambito, o dall'intera componente studentesca, qualora il danno coinvolga l'intero istituto e non si trovino i responsabili.

Ogni classe è responsabile dell'aula, del suo decoro, delle sue attrezzature e delle sue dotazioni.

Ogni danno dovrà essere risarcito dagli alunni della classe. Se gli alunni rilevano danni ai locali o al materiale, devono immediatamente denunciarli al personale di servizio al piano.

Gli studenti, condividendo la responsabilità di mantenere accoglienti gli ambienti scolastici, sono tenuti ad usare i servizi igienici in modo corretto.

E' tassativamente vietato fumare in tutti gli



ambienti scolastici.

ART. 30

(Tutela suppellettili e materiale didattico – scientifico)

La tutela delle suppellettili scolastiche, del materiale didattico -scientifico d'Istituto è demandata, responsabilmente, a ciascun operatore e/o utente, ferme restando le eventuali azioni nei confronti di chi deliberatamente deteriora, danneggia, sottrae quanto gli è stato affidato per fini didattici.

ART. 31

(Funzionamento biblioteca, laboratori e palestra)

La biblioteca dell'Istituto, i laboratori e la palestra favoriscono l'integrazione dell'insegnamento ed offrono agli studenti la possibilità di ampliare ed approfondire la cultura, di effettuare le esercitazioni programmate.

Annualmente, il Collegio dei docenti designa gli insegnanti "responsabili" della biblioteca e della palestra, i direttori dei laboratori.

Il funzionamento dei laboratori scientifici e della palestra viene, all'inizio dell'anno scolastico, opportunamente disciplinato, per un razionale e proficuo utilizzo degli stessi.

È consentito, previa richiesta, ai docenti, agli studenti ed ai loro familiari il prestito dei libri della biblioteca scolastica, con l'obbligo di riconsegnare i testi entro 15 (quindici) giorni. In caso di mancata restituzione, sarà addebitato al richiedente il costo del volume.

ART. 32

(Diffusione stampa studentesca)

La diffusione di stampa studentesca o di volantini, all'interno dell'Istituto, non deve assumere carattere commerciale e non deve essere in contrasto con le norme vigenti in materia.

Detta diffusione nonché l'affissione di manifesti nell'ambito scolastico devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico

Dr. Prof. Alessandro De Santi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 d.lgs 39/93



ALLEGATO REGOLAMENTO

(AI SENSI DEL DPR 249/1998, DEL DPR 235/2007 E DEL DPR 122/2009)

DOVERI	COMPORAMENTI CHE SI CONFIGURANO COME INFRAZIONI AI DOVERI	SANZIONE	CHI IRROGA LA SANZIONE
Frequenza regolare e comportamento corretto che non comprometta l'iter formativo di ogni studente	<ul style="list-style-type: none">- interruzioni ripetute delle lezioni;- assenza ingiustificata;- cinque ritardi ingiustificati alle lezioni;- incuria dei documenti scolastici e inosservanza delle scadenze relative alla loro consegna (entro una settimana);- falsificazione di documenti scolastici;	<ul style="list-style-type: none">richiamo scritto sul registro di classerichiamo scritto sul registro di classerichiamo scritto sul registro di classerichiamo scritto sul registro di classeallontanamento di un giorno dalle lezioni	<p>Docente / Dirigente Scolastico</p>
Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none">- non rispetto dei beni altrui e/o uso improprio degli stessi;- violazione del diritto individuale alla privacy (es. fotografie, riprese e filmati senza il consenso dello interessato);- insulti o termini volgari rivolti ad altre persone della scuola;	<ul style="list-style-type: none">richiamo scritto sul registro di classe; obbligo di riparazione dell'eventuale danno e ove necessario risarcimento (2)dal richiamo scritto all'allontanamento dalle lezioni fino a 5 giorni a seconda della gravità del fattoallontanamento di un giorno dalle lezioni	<p>Docente / Dirigente Scolastico</p> <p>Dirigente Scolastico/ Consiglio di Classe</p> <p>Dirigente Scolastico/ Consiglio di classe (1)</p>



	<ul style="list-style-type: none">- comportamenti che tendono consapevolmente a irridere o offendere altre persone della scuola;- comportamenti che tendono consapevolmente ad emarginare altri studenti;- offese verbali che esprimono discriminazione e intolleranza;- atti che mettono in pericolo l'incolumità propria e altrui;- atti che violano l'incolumità/integrità propria e altrui;- atti, configuranti reato, che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che generano una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;- atti configuranti reato che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che generano una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;	<p>allontanamento di un giorno dalle lezioni</p> <p>sospensione da uno a tre giorni</p> <p>sospensione da tre a cinque giorni</p> <p>sospensione da tre a cinque giorni</p> <p>sospensione da cinque a quindici giorni</p> <p>allontanamento dai 16 ai 30 giorni a seconda della gravità del fatto</p> <p>in caso di recidiva o di atti di grave violenza tali da ingenerare un elevato allarme sociale, esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione all'esame di Stato o allontanamento fino al termine delle lezioni</p>	<p>Consiglio di classe (1)</p> <p>Consiglio di classe (1)</p> <p>Consiglio di classe (1)</p> <p>Consiglio di classe (1)</p> <p>Consiglio di classe (1)</p> <p>Consiglio di istituto (1)</p> <p>Consiglio di istituto (1)</p>
Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute	<ul style="list-style-type: none">- violazione intenzionale delle norme di sicurezza vigenti;- introduzione nella scuola di alcoolici e/o droghe. <p>Fumo nei locali scolastici;</p>	<p>da due a cinque giorni di sospensione</p> <p>da due a cinque giorni di sospensione</p>	<p>Consiglio di classe (1)</p> <p>Consiglio di classe (1)</p>
Rispetto dei beni, delle	<ul style="list-style-type: none">- non mantenimento della pulizia dell'ambiente;- scritte su muri o porte o banchi;	<p>richiamo scritto sul registro e obbligo di riparazione immediata</p> <p>richiamo scritto sul registro e obbligo di riparazione (2)</p>	<p>Docente / Dirigente Scolastico</p> <p>Docente / Dirigente Scolastico</p>



attrezzature e delle strutture	- incisione di banchi o porte; - danneggiamento o asportazione consapevole di beni o attrezzature.	richiamo scritto sul registro e obbligo di riparazione (2) obbligo di riparazione del danno(2) e sospensione da due a quindici giorni	Docente / Dirigente Scolastico Consiglio di classe (1)
---	--	--	--

- 1) Tutte le componenti (è escluso l'eventuale destinatario della sanzione)
- 2) Il responsabile risarcirà il danno secondo modalità stabilite dal Dirigente Scolastico. Nel caso in cui non sarà individuato il diretto responsabile, il risarcimento sarà ripartito tra tutti gli studenti presenti al momento dell'accaduto e/o dell'intera classe esclusi gli assenti.

Il Dirigente Scolastico

Dr. Prof. Alessandro De Santi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 d.lgs 39/93